



Città di Alessandria
Provincia di Alessandria

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, MARKETING TERRITORIALE, SANITÀ,
AMBIENTE, MOBILITÀ, PROTEZIONE CIVILE**

N. generale **1429** del **09/10/2020**

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DELLA CITTÀ DI ALESSANDRIA AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 DELLA L.R. N. 56/1977 E S.M.I. - FASE DI VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), AI SENSI DEL D. LGS. N.

La Determina viene pubblicata all'Albo pretorio dal 09/10/2020 al 24/10/2020.



CITTA' DI ALESSANDRIA

Settore Sviluppo Economico, Marketing Territoriale, Sanità, Ambiente, Mobilità, Protezione Civile

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DELLA CITTÀ DI ALESSANDRIA AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 DELLA L.R. N. 56/1977 E S.M.I. - FASE DI VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), AI SENSI DEL D. LGS. N.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, MARKETING TERRITORIALE, SANITÀ, AMBIENTE, MOBILITÀ, PROTEZIONE CIVILE

PREMESSO CHE

con nota messaggio interno n. 131203 del 11/08/2020 l'autorità competente Settore Urbanistica e Patrimonio – Ufficio Pianificazione Generale della Città di Alessandria ha inviato all'Organo Tecnico Comunale per la V.I.A. e la V.A.S. la documentazione per l'avvio del procedimento di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, della L.R. 14.12.1998 n. 40, della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 e della D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016, della Variante Parziale al Piano Regolatore Generale della Città di Alessandria ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i.;

i pareri di Provincia di Alessandria Direzione Ambiente e Pianificazione territoriale (ns. protocollo n. 58662 del 03/08/2020), ARPA Piemonte Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est (ns. protocollo n. 58672 del 03/08/2020), ASL AL (ns. protocollo n. 63009 del 19/08/2020), sono stati direttamente richiesti e acquisiti dall'autorità competente Settore Urbanistica e Patrimonio – Ufficio Pianificazione Generale;

con nota prot. n. 63210 del 20/08/2020 l'Organo Tecnico comunale per la V.I.A. e la V.A.S. ha comunicato l'avvio del procedimento relativo alla verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della Variante Parziale in oggetto, richiedendo contestualmente il parere a: A.Ato 6 Alessandrino, AMAG Reti Idriche S.p.A., Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche Difesa del suolo Protezione civile Trasporti e Logistica, Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo, in quanto soggetti con competenza ambientale ai sensi della D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016.

CONSIDERATO CHE

il termine per la conclusione del procedimento è fissato entro il 09/11/2020 (90 giorni dall'avvio del medesimo, ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);

in data 18/09/2020 si è tenuta la riunione dell'Organo Tecnico Comunale, istituito con D.G.C. n. 311 del 30/11/2011, al fine di approfondire la disamina dell'intervento in oggetto prima della conclusione del procedimento e di esprimere il proprio parere motivato, richiedendo anche la partecipazione in relazione alle caratteristiche della proposta di variante e ai suoi potenziali effetti sull'ambiente all'Ufficio Traffico e al Servizio Governo del Sistema di Protezione civile della Città di Alessandria, nonché ad ARPA Piemonte Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est per un supporto tecnico-scientifico;

la documentazione relativa alla verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S. del Piano Esecutivo Convenzionato in oggetto è stata pubblicata sul sito Web della Città di Alessandria ed è stato effettuato l'avviso di avvenuto deposito all'Albo Pretorio comunale per una durata di 30 giorni fino al 16/09/2020, al termine dei quali non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.

VISTA

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 09/07/2020 inerente "Variante Parziale al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, c. 5 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in applicazione ai disposti procedurali della D.G.R. del 29/02/2016 n. 25-2977", recante l'adozione del Documento tecnico di verifica di assoggettabilità a V.A.S. e relativi allegati;

la seguente documentazione predisposta dal tecnico incaricato dall'autorità procedente Settore Urbanistica e Patrimonio della Città di Alessandria:

1. Documento tecnico di verifica di assoggettabilità a V.A.S.
2. Allegati:
 - AVP_Uptab001a_tabella richieste accettate - Tabella delle aree nuovo inserimento variante PRGC
 - AVP_Uprel001a_dossier Vas - Stralci delle aree riferite alla situazione esistente e alla proposta di variante con descrizione, per le proposte accettate e delle modifiche che si intendono apportare
 - AVP_Uplay001_a0 - Tavola con localizzazione delle aree
 - Relazione acustica - Relazione specialistica per la verifica di compatibilità acustica delle aree oggetto della variante al PRGC
 - Relazione geologico tecnica - Relazione specialistica geologico-tecnica

l'ulteriore documentazione integrativa "Relazione controdeduttiva" e Allegati cartografici (TAV 29, TAV 30, TAV P, TAV O), inviati all'Organo Tecnico Comunale dall'autorità procedente Settore Urbanistica e Patrimonio della Città di Alessandria con messaggio interno n. 150385 del 15/09/2020.

CONSIDERATO CHE

il Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. definisce al Titolo II della Parte Seconda le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di piani e programmi e stabilisce all'art. 35 che le regioni, ove necessario, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del Decreto Legislativo entro 12 mesi dall'entrata in vigore, trascorso tale termine trovano diretta applicazione le norme nazionali ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili;

in attesa dell'adeguamento dell'ordinamento regionale con apposita legge trova pertanto applicazione, nel caso della Regione Piemonte, l'art. 20 della Legge Regionale 14.12.1998 n. 40 e s.m.i., il quale prevede l'adozione e l'approvazione di determinati piani e programmi alla luce dell'analisi di compatibilità ambientale;

con D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 la Regione Piemonte ha approvato i "Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi";

con D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016 la Regione Piemonte ha approvato le "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)", che contengono gli indirizzi e i criteri per lo svolgimento integrato dei procedimenti di V.A.S. per l'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, delle varianti agli strumenti urbanistici e degli strumenti urbanistici esecutivi, il cui Allegato 1 sostituisce, integrandolo, l'Allegato II della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 inerente

indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

la L.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i.:

- definisce all'art. 3 bis i principi generali relativi all'integrazione della Valutazione Ambientale Strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
- prevede all'art. 17, comma 8 *"Fatto salvo quanto disposto al comma 9, le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione"* e all'art. 17 comma 9 *"Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS"*;

la Variante Parziale in oggetto risulta da assoggettare alla fase di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi della suddetta normativa, poiché non rientra nei casi di esclusione a sensi dei sopracitati commi 8 e 9 dell'art. 17 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i..

PRESO ATTO CHE

ai sensi dell'art. 3 bis, comma 7, dalla L.R. 05.12.1977 n. 56, per gli strumenti di pianificazione sottoposti alla legge stessa, l'autorità competente alla VAS è individuata nell'amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente;

in base alla D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 e alla D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016, l'autorità competente assicura lo svolgimento delle proprie funzioni attraverso il proprio Organo Tecnico, istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 14.12.1998 n. 40 e s.m.i. per l'espletamento delle procedure di Valutazioni d'Impatto Ambientale (V.I.A.) di progetti di opere ed interventi e di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi (V.A.S.), che è stato istituito dall'Amministrazione Comunale mediante D.G.C. n. 311 del 30.11.2012, con revisione della composizione e del funzionamento effettuata con D.D. n. 2970 del 03/10/2018.

VISTI

i seguenti pareri (posti agli atti):

- parere ARPA Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est, reso con nota datata 26/06/2019 prot. n. 57243 e pervenuto in data 27/06/2019 ns. protocollo n. 52266;
- parere ASL AL, reso con nota protocollo n. 72958 del 15/07/2019 e pervenuto in data 15/07/2019 ns. protocollo n. 56617;
- parere Provincia di Alessandria - Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale, reso con nota datata 17/07/2019 protocollo n. 47204 e pervenuto in data 17/07/2019 ns. protocollo n. 57520;
- parere AMAG Reti Idriche SpA, reso con nota datata 25/08/2020 prot. 771 e pervenuto in data 25/08/2020 ns. protocollo n. 641834;
- parere Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico regionale Alessandria Asti, reso con nota protocollo n. 40975 del 26/08/2020 e pervenuto in data 27/08/2020 ns. protocollo n. 64569;

CONSIDERATO CHE

sia Provincia di Alessandria che ASL AL, nei propri pareri, ritengono necessario sottoporre a fase di valutazione del procedimento di V.A.S. l'Ambito 4 della Variante proposta, in particolare la Provincia, pur ritenendo le modifiche residenziali in linea generale tali da non comportare significativi impatti sulle componenti ambientali, ritiene necessaria la valutazione per il solo nuovo comparto produttivo D8;

ARPA Piemonte Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est, nel proprio parere, richiede alcuni approfondimenti con particolare riferimento agli interventi 116, 119, 120 e 133, rilevando inoltre la presenza del pozzo idropotabile "Rana" con possibile interferenza rispetto alla nuova zona industriale D8;

AMAG Reti Idriche SpA, nel proprio parere, relativamente alla presenza del pozzo idropotabile "Rana", trasmette la Determinazione della Regione Piemonte n. 230 del 31/03/2010 relativa alla definizione delle aree di salvaguardia del pozzo, con relativa geometria e vincoli nonché Relazione idrogeologica di ridefinizione delle fasce di rispetto ai sensi del R.R. 15/R del 11/12/2006;

la Regione Piemonte - a fronte di una richiesta di esprimersi considerato che ARPA ricorda di non aver trattato gli aspetti riguardanti il rischio geologico e sismico, né gli aspetti inerenti la stabilità dei fronti e gli aspetti geotecnici poiché con la D.G.R. n. 33-1063 del 24/11/2010 è stata fissata al 1° dicembre 2010 la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione dei rischi geologici che, ai sensi della Legge Regionale 27/01/2009, n. 3, sono state trasferite da Arpa Piemonte a Regione Piemonte – sottolinea nel proprio parere che le scelte urbanistiche della Città di Alessandria nella Variante Parziale in esame non possono comportare modifiche ai vincoli vigenti e che spetta alla Provincia di Alessandria verificare il rispetto di tali vincoli, per cui non viene espresso parere;

non è pervenuto alcun parere da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

la Provincia di Alessandria, nel proprio parere, esprime perplessità in merito alla possibilità di estendere l'occupazione dell'area localizzata nei pressi di San Michele ad un uso di tipo sanitario, precisando che nello specifico si tratta della modifica n. 99 che attualmente risulta destinata ad attività turistico-ricettiva che non si ritiene affine per tipologia ad un uso alternativo di tipo sanitario, ed inoltre segnala che la variazione n. 13 non è stata contemplata né nella relazione ambientale né nel dossier illustrativo, ma è stata invece considerata nella "Tabella aree nuovo inserimento variante PRCG ex art. 17, 5° comma L.R. 56/77" con i punti 14 e 20 nel calcolo della sottrazione dei suddetti 190.000 mq di produttivo a favore dell'agricolo;

a tale proposito è stata acquisita in data 28/09/2020 tramite e-mail la risposta dell'autorità competente Settore Urbanistica e Patrimonio – Ufficio Pianificazione Generale, nella quale si precisa che l'osservazione proposta dalla Provincia in merito alla modifica n. 99 ha trovato accoglimento e quindi se ne terrà conto nella predisposizione del Progetto Preliminare di Variante da porre in adozione mantenendo un uso turistico-ricettivo, mentre con riferimento alla Variazione n. 13 si precisa che nell'Allegato di sintesi denominato "Tabella richieste accettate", nell'ambito dell'accoglimento di osservazioni relative ad aree costituenti parte del "PIP D7" di Spinetta M.go, è stata erroneamente indicata l'osservazione n. 13 (Non Accolta); la mancata accettazione di detta richiesta è invece correttamente riscontrabile nell'altro allegato inerente l'istruttoria delle osservazioni, denominato "Dossier VAS" (pag. 18).

VISTO

il verbale della riunione dell'Organo Tecnico Comunale per la V.I.A. e la V.A.S. che si è svolta in data 18/09/202, con il supporto tecnico-scientifico di ARA Piemonte Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est e nel corso della quale sono stati forniti dall'autorità precedente Settore Urbanistica e Patrimonio della Città di Alessandria e dai tecnici incaricati i chiarimenti richiesti da

ARPA in merito in particolare agli interventi 116, 119, 120 e 133 e alla presenza del pozzo idropotabile "Rana", per il quale in particolare, come riportato nell'ulteriore documentazione integrativa "Relazione controdeduttiva" e Allegati cartografici (TAV 29, TAV 30, TAV P, TAV O), si chiarisce che l'interferenza con la nuova zona industriale D8 riguarda in modo marginale solo la zona di rispetto allargata e per tale area sarà prevista la possibilità di realizzare esclusivamente opere di urbanizzazione (strade, parcheggi, aree verdi) in sede attuazione dello strumento urbanistico esecutivo, che dovrà essere approvato per l'attuazione dell'area stessa, inoltre la proposizione della Variante, contrariamente a quanto previsto originariamente, manterrà la destinazione a parco urbano dell'intera area di incidenza del pozzo.

PRESO ATTO CHE

nel corso della riunione dell'Organo Tecnico Comunale per la V.I.A. e la V.A.S. del 18/09/2020, anche grazie all'intervento del rappresentante di AMAG Reti Idriche Spa, sono stati forniti chiarimenti in merito alla realizzazione del collettamento della nuova area industriale D8 all'impianto di sollevamento già presente dietro la Cascina Pederbona, per inviare le acque nere al depuratore già esistente, in previsione della quale sono state comunque previste specifiche prescrizioni dall'Organo Tecnico stesso con riferimento agli aspetti idraulici, idrogeologici e di depurazione acque legati alla realizzazione della nuova area industriale.

PRESO ATTO ALTRESÌ CHE

il verbale della riunione dell'Organo Tecnico Comunale per la V.I.A. e la V.A.S. del 18/09/2020 si conclude con il parere motivato dell'Organo Tecnico il quale, sulla base della documentazione tecnica complessivamente predisposta dal proponente, dei pareri pervenuti da parte dei soggetti con competenza ambientale e degli approfondimenti e valutazioni emersi in corso di riunione e dettagliati nel verbale stesso (posto agli atti), ritiene di non assoggettare la Variante Parziale al Piano Regolatore Generale della Città di Alessandria, proposta dall'autorità procedente Settore Urbanistica e Patrimonio della Città di Alessandria, alla fase di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), purché vengano recepite nelle sedi opportune le prescrizioni riportate nel parere stesso, necessarie a garantire la sostenibilità ambientale degli interventi proposti e l'integrazione tra tutela dell'ambiente e proposta urbanistica.

VISTE

le prescrizioni contenute nel parere motivato dell'Organo Tecnico Comunale per la V.I.A. e la V.A.S..

RITENUTO

non necessario sottoporre la Variante Parziale al Piano Regolatore Generale della Città di Alessandria, proposta dall'autorità procedente Settore Urbanistica e Patrimonio della Città di Alessandria, alla fase di Valutazione Ambientale Strategica di cui al Titolo II della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., all'art. 20 della L.R. n. 40/1998, alla D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 e alla D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016, vista la vigente normativa, analizzati i contenuti della documentazione predisposta dai tecnici incaricati dall'autorità procedente, visto il verbale della riunione dell'Organo Tecnico Comunale per la V.I.A. e la V.A.S. con allegato parere motivato e i pareri pervenuti dai soggetti con competenza ambientale sopra citati.

DATO ATTO che per la presente Determinazione Dirigenziale è stato effettuato, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di regolarità tecnica.

VISTO il Decreto Sindacale n. 42 del 20/12/2019 con cui viene assegnato all'Ing. Marco Neri l'incarico di Dirigente del Settore Sviluppo Economico, Marketing territoriale, Sanità, Ambiente, Mobilità, Protezione civile, Commercio e Turismo;

VISTI

- il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 14.12.1998 n. 40 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008;
- la D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016;
- la Legge Regionale 05.12.1977 n. 56 e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- l'art. 41 dello Statuto della Città di Alessandria.

DETERMINA

1. DI CONCLUDERE il procedimento relativo alla Fase di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del Titolo II della Parte Seconda del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., dell'art. 20 della L.R. 14.12.1998 n. 40 e s.m.i., della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 e della D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016, della Variante Parziale al Piano Regolatore Generale della Città di Alessandria, proposta dall'autorità procedente Settore Urbanistica e Patrimonio della Città di Alessandria, con l'esclusione dalla Fase di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per le motivazioni in premessa indicate.
2. DI STABILIRE CHE, nelle sedi opportune in fase di adozione e attuazione della Variante Parziale in esame, di approvazione e realizzazione degli strumenti urbanistici esecutivi e di progettazione e realizzazione dei singoli interventi, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni, necessarie a garantire la sostenibilità ambientale degli interventi proposti e l'integrazione tra tutela dell'ambiente e proposta urbanistica:
 - a. Tutte le prescrizioni e le condizioni progettuali e realizzative inserite nella documentazione presentata dall'autorità procedente nell'ambito della verifica di V.A.S. per la Variante Parziale in esame sono cogenti per le future fasi di eventuali ulteriori valutazioni ambientali, adozione e attuazione della Variante Parziale in esame, anche in relazione ai successivi strumenti urbanistici esecutivi e alla progettazione e realizzazione dei singoli interventi.
 - b. In fase di pianificazione esecutiva e di attuazione dei singoli interventi dovranno essere rispettate le Deliberazioni Consiglio Comunale n. 63/169/347 del 22/06/2006 e n. 108/211/75 del 21/07/2003 relative al divieto di insediamento nella zona Frascetta del Comune di Alessandria delle attività produttive con maggior impatto ambientale, come peraltro già previsto nelle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del P.R.G.C..
 - c. In ogni caso devono essere imposti all'interno delle NTA, per la nuova zona industriale D8, requisiti qualitativi per l'assegnazione dei lotti ad aziende non inquinanti, privilegiando la dotazione di sistemi edilizi efficienti, sostenibili e di basso impatto sia paesaggistico che ambientale, l'utilizzo di fonti energetiche alternative e di tecnologie di mantenimento della permeabilità dei suoli in un'ottica di invarianza idraulica, con tipologie costruttive a forma compatta di parallelepipedo con dotazione di sistemi edilizi efficienti, sostenibili e di basso impatto sia paesaggistico che ambientale.
 - d. L'area di interferenza tra la nuova zona industriale D8 e la zona di rispetto allargata del pozzo idropotabile Rana, come definita dalla Regione Piemonte con Determinazione n. 230 del 31/10/2010, deve essere dichiarata inedificabile, potranno essere realizzate esclusivamente opere di urbanizzazione (strade, parcheggi, aree verdi) in sede di attuazione dello strumento urbanistico esecutivo., da esplicitare nelle NTA e maggiormente valutato in sede di strumento urbanistico esecutivo.

- e. Dovrà essere mantenuta la destinazione urbanistica a parco urbano dell'intera area di incidenza del pozzo idropotabile "Rana", eliminando la possibilità di prevedere interventi edilizi se non quelli consentiti dalle Norme Tecniche di Attuazione NTA del P.R.G.C. per detta destinazione a parco urbano.
- f. In fase di redazione degli strumenti di pianificazione esecutivi e in fase di singoli titoli autorizzativi relativi alla nuova area industriale D8, devono essere effettuati analisi e studi di carattere idrologico ed idraulico dei reticoli idrografici - anche minori (fossi, rogge, ecc...) - al fine di acquisire una conoscenza idraulica del territorio finalizzata alla pianificazione territoriale esecutiva coerente con le tematiche della difesa del suolo e le valutazioni di rischi e criticità ambientali, e deve essere predisposto uno studio di fattibilità idraulica che approfondisca e analizzi in particolare la fattibilità e le eventuali condizioni del previsto recapito delle acque meteoriche nel rio Lovassina, da inserire nella documentazione di piano da valutare in fase di approvazione e nella progettazione sottoposta ad approvazione.
- g. In sede di strumento urbanistico esecutivo e in fase di insediamento delle singole nuove attività nella nuova zona industriale D8 prevista dalla Variante Parziale in esame, deve essere richiesto uno studio di fattibilità relativo alla sostenibilità del carico aggiuntivo rispetto alle capacità della rete infrastrutturale e in particolare della rete fognaria esistente, in termini di capacità di collettamento e di capacità depurativa e, quando verrà realizzato il collettamento al depuratore, rispetto alla capacità dell'impianto di sollevamento presente presso la Cascina Pederbona e la relativa rete di collettamento.
- h. In fase di successiva pianificazione esecutiva, sempre per la zona industriale D8, deve essere richiesta una valutazione degli interventi da parte del Servizio Mobilità del Comune di Alessandria al fine di analizzare gli aspetti viabilistici rispetto a quanto previsto dal Piano Urbano del Traffico e dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e di tenere in considerazione la nuova pianificazione e il nuovo assetto territoriale in relazione ad eventuali modifiche degli strumenti di programmazione di competenza.
- i. In fase di eventuali Varianti urbanistiche dovute ad una futura riprogettazione della zona dello scalo ferroviario e/o comunque di piani, programmi, progetti o interventi di competenza comunale in tale area, dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel provvedimento della Regione Piemonte – Direzione Trasporti, Logistica, Mobilità e infrastrutture Determinazione n. 600 del 03/12/2008 di esclusione dalla fase di verifica della procedura di V.I.A. del progetto ad oggetto "Retroporto di Genova in Alessandria – strada di collegamento tra lo scalo di smistamento e la tangenziale di Alessandria – Scalo smistamento intermodale di Alessandria" proponente fondazione SLALA, anche nell'ambito di procedimenti V.A.S. di competenza comunale.
- j. Gli uffici comunali coinvolti, nel momento in cui verrà effettuata una riprogettazione specifica dello scalo ferroviario, dovranno attivarsi nelle sedi amministrative opportune affinché il soggetto proponente la riprogettazione valuti la necessità di assoggettamento a verifica o valutazione di V.I.A. presso Regione e rispetti le prescrizioni contenute nel provvedimento della Regione Piemonte – Direzione Trasporti, Logistica, Mobilità e infrastrutture Determinazione n. 600 del 03/12/2008 citata al punto precedente.
- k. Per quanto riguarda l'impatto acustico, vista la normativa vigente in materia e relativamente alle nuove aree a destinazione "residenziale" prospicienti le infrastrutture ferroviarie (D.P.R. 18 novembre 1998 n. 459 Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario) e stradali esistenti (art. 2 D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada e D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.

447”) i progetti edilizi dovranno essere corredati di valutazione previsionale di clima acustico dell’area e la progettazione degli edifici dovrà seguire i dettati del D.P.C.M. 05.12.1997 (Requisiti acustici passivi degli edifici).

- l. Sempre con riferimento alla vigente normativa in materia di inquinamento acustico, i progetti relativi alla costruzione di nuove strade (vedi norme citate al punto precedente e art. 8 L. 447/1995) dovranno essere corredati di valutazione previsionale di impatto acustico.
- m. In merito all'Ambito di Intervento: N. 1 – Osservazione n. 1=3 si suggerisce di assegnare la classe acustica VI alla restante parte dell'area definita "industriale/produttiva" (attualmente in classe V) principalmente perché, viste le linee guida della Regione Piemonte in materia di "classificazione acustica", in tale area non sono presenti abitazioni ed inoltre ciò andrebbe a vantaggio delle imprese che dovessero insediarsi, poiché la classe VI è caratterizzata da valori limite di emissione ed immissione più confacenti alle esigenze imprenditoriali ed inoltre all'interno di tale classe non si applicano i valori limite differenziali di immissione.
- n. In sede di strumento urbanistico esecutivo e in fase di insediamento delle singole nuove attività nella nuova zona industriale D8, deve essere realizzata la razionalizzazione dei consumi energetici mediante impiego di lampade ad elevata efficienza per illuminazione esterna ed interna con adeguati dispositivi automatizzati per l'accensione e lo spegnimento, nonché la riduzione dell'intensità luminosa nelle ore notturne, devono essere conseguite l'invarianza idraulica connessa alla gestione delle acque meteoriche e la ricerca ponderata di una qualità architettonica con una scelta di materiali (negli edifici, nelle opere esterne ed accessorie, nelle soluzioni strutturali, ecc...) che non conducano ad una precoce obsolescenza ed a interventi manutentivi continui o straordinari.
- o. In sede di strumento urbanistico esecutivo e in fase di insediamento delle singole nuove attività nella nuova zona industriale D8, a seguito dell'adesione della Città di Alessandria al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) con realizzazione del PAES e PAESC, per la migliore tutela dell'interesse pubblico, al fine di contenere gli impatti previsti, sono da recepire le seguenti prescrizioni: siano adottate soluzioni tecniche che, conformemente agli indirizzi assunti dalla Città con l'adesione al PAES e al PAESC, consentano di mitigare gli scenari rispetto ai fenomeni di isola di calore - aumento della temperatura - isolare naturalmente le strutture e assorbire e drenare le acque meteoriche (adattamento ai cambiamenti climatici - Mayors Adapt).
- p. Sempre in conseguenza dell'adesione della Città di Alessandria al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) con realizzazione del PAES - Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (e PAESC - Piano di Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima), in sede di strumento urbanistico esecutivo e in fase di insediamento delle singole nuove attività nella nuova zona industriale D8, per gli interventi previsti sulle aree da cedere al Comune e su quelle assoggettate ad uso pubblico, nell'ambito sia di PEC che di interventi diretti, si adottino (per quanto applicabili) il Protocollo degli Acquisti Pubblici Ecologici (APE) ed i Criteri Minimi Ambientali (CAM) ministeriali.
- q. Per la nuova zona industriale D8, in sede di PEC deve essere favorita la realizzazione di aree industriali/produttive ecologicamente attrezzate che propongono un "approccio di cluster", caratterizzate dall'applicazione di principi riconducibili all'ecologia industriale o all'adozione di sistemi di gestione ambientale d'area (rif.to L.R. 22 novembre 2004, n. 34 "Interventi per lo sviluppo delle attività produttive", Deliberazione di Giunta regionale 28 luglio 2009, n. 30 – 11858 "Adozione delle Linee Guida per le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate").
- r. Per la nuova zona industriale D8, nel disegno dei margini residenziali e produttivi, si dovrà chiedere negli strumenti urbanistici esecutivi (PEC, PIP o altri strumenti complessi) un approfondimento sullo studio del bordo urbano e semiurbano in termini di riqualificazione paesaggistica, dotazione di attrezzature, miglioramento dell'ambiente urbano, effetti prevedibili positivi e negativi, in particolare per quanto riguarda il sobborgo di Spinetta

Marengo; lo studio che dovrà contenere i processi di frammentazione, governare la qualità dell'espansione, con particolare attenzione alla salvaguardia della leggibilità dei percorsi e del loro rapporto con le aree di produzione agricola e di inserimento territoriale.

- s. In sede di strumento urbanistico esecutivo e in fase di insediamento delle singole nuove attività, devono essere previsti idonei sistemi di recupero delle acque meteoriche, da utilizzare per l'irrigazione delle aree a verde.
3. DI STABILIRE CHE, come previsto dall'art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 e dalla D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016, la conclusione del procedimento di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica venga messa a disposizione del pubblico utilizzando la pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web della Città di Alessandria.
4. DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione Dirigenziale all'autorità procedente Settore Urbanistica e Patrimonio della Città di Alessandria, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, affinché in particolare nelle successive fasi di adozione attuazione della Variante Parziale in oggetto, di approvazione e realizzazione degli strumenti urbanistici esecutivi e di progettazione e realizzazione dei singoli interventi possa tenersi conto delle indicazioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento conclusivo della fase di verifica di V.A.S..
5. DI STABILIRE, come previsto dalla L.R. n. 56/1977 e s.m.i., art. 17 comma 5, che la Deliberazione di adozione della variante deve contenere la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è esclusa dal processo di valutazione.
6. DI DISPORRE l'invio della presente Determinazione Dirigenziale ai soggetti con competenza ambientale intervenuti nel procedimento.
7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Alessandria per giorni 15.
8. DI INFORMARE che contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., gli interessati possono proporre, entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Il Responsabile
Settore Sviluppo Economico, Marketing Territoriale, Sanità,
Ambiente, Mobilità, Protezione Civile
Marco Italo Neri